

deliberazione n. 1

CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI,
COMPRESO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE,
ELETTI A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE SVOLTASI IL 31 MAGGIO 2015
E VERIFICA DELLE EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2015, N. 4

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 1/15, a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi il 31 maggio 2015 e verifica delle eventuali cause di

incompatibilità" dando la parola al consigliere relatore Renato Claudio Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 22 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 concernente "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale", che riserva all'Assemblea legislativa regionale, secondo le norme del suo Regolamento interno, la convalida dell'elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta;

Visto l'articolo 14 del Regolamento interno, che prevede la convalida da parte dell'Assemblea legislativa regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

Visto l'articolo 15 del Regolamento interno, che disciplina il procedimento di verifica e di contestazione delle cause di incompatibilità da parte dell'Assemblea su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza;

Viste le disposizioni normative cui fare riferimento in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali contenute rispettivamente:

- per l'incandidabilità: nell'articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- per l'ineleggibilità: nell'articolo 2, primo comma e nell'articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);
- per l'incompatibilità: nell'articolo 84, secondo comma, della Costituzione della Repubblica; nell'articolo 104, settimo comma, della Costituzione della Repubblica e nell'articolo 33, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura); nell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e nell'articolo 6, primo comma, lettera b bis), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia); nell'articolo

lo 135, sesto comma, della Costituzione della Repubblica; nell'articolo 42 quater, primo comma, lettera a), e nell'articolo 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); nell'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) convertito dalla legge 216/1974; nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici); negli articoli 3, 4 e 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale); nell'articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); nell'articolo 10, terzo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni); nell'articolo 12, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati); nell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); nell'articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace); nell'articolo 13, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); nell'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 otto-

bre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato); nell'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); nell'articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); nell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337); nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali); nell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); nell'articolo 46, comma 7bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); nell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); nell'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150); nell'articolo 111, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 31 marzo 2006, n. 165 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai

sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257); nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); nell'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 (Statuto della Banca d'Italia); nell'articolo 21, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto); nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69); negli articoli 11, comma 2, lettera a), 12, comma 3, lettera a), 13, comma 2, lettera a), e 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/5 del 21 luglio 2015 recante ad oggetto "Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale, eletti a seguito della consultazione svoltasi il 31 maggio 2015 e verifica delle eventuali cause di incompatibilità";

Viste le risultanze del verbale dell'Ufficio centrale regionale relativo alla elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche di domenica 31 maggio 2015, in punto alla proclamazione degli eletti dell'11 giugno 2015;

Esaminate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti gli eletti, da cui non risultano sussistere cause di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale in capo a ciascuno dei trentuno componenti l'Assemblea legislativa compreso il Presidente della Giunta regionale;

Dato atto che, secondo l'istruttoria degli uffici, alla data odierna, non rilevano neppure cause di incompatibilità nei confronti dei sopra indicati soggetti, dal momento che quelle sussistenti all'atto della proclamazione in capo ai consiglieri Biancani Andrea, Cesetti Fabrizio, Micucci Francesco e Talè Federico, sono state definitivamente rimosse secondo i dettami della normativa vigente in materia, come risulta dalla documen-

tazione agli atti richiamata nel documento istruttorio in calce alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/5 del 21 luglio 2015;

Visto anche il ricorso avanti al T.A.R. Marche (R.G. n. 449/2015), notificato in data 17 luglio 2015, dell'Avv. Antonio Baldelli contro la Regione Marche ed altri, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti: a) tutti i verbali dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Pesaro con particolare riferimento a quelli del 5 giugno 2015 e del 6 giugno 2015 nonché presso il Tribunale di Macerata come pure di quelli dell'Ufficio Centrale Regionale; b) atto di proclamazione degli eletti per il rinnovo del Consiglio Regionale a seguito delle elezioni indette con DPGR n.121/PRES del 3 aprile 2015, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale dell' 11 giugno 2015; c) delibera di Consiglio Regionale con la quale si è provveduto alla convalida dell'elezione; d) ogni atto conseguente e presupposto comunque preordinato e/o finalizzato alla mancata elezione del ricorrente. La discussione della causa è già stata fissata (decreto n. 191/15) per l'udienza dell'8 ottobre 2015, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere eletto consigliere regionale all'esito della competizione elettorale indetta con D.P.G.R. 121/2015 con conseguente correzione del risultato elettorale;

Dato atto che questa Assemblea legislativa regionale provvederà agli eventuali adempimenti di competenza a seguito della definizione del processo amministrativo avviatosi con il ricorso suddetto;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Direttore generale dell'Assemblea legislativa;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di convalidare l'elezione dei consiglieri regionali di seguito elencati, compreso il Presidente della Giunta regionale:
BIANCANI Andrea
BISONNI Sandro
BORA Manuela
BUSILACCHI Gianluca
CARLONI Mirco
CASINI Anna
CELANI Piero
CERISCIOLI Luca
CESETTI Fabrizio
FABBRI Piergiorgio
GIACINTI Francesco
GIANCARLI Enzo
GIORGINI Peppino
LEONARDI Elena
MAGGI Giovanni
MALAIGIA Marzia
MARCONI Luca
MARCOZZI Jessica
MASTROVINCENZO Antonio
MICUCCI Francesco
MINARDI Renato Claudio
PERGOLESI Romina
PIERONI Moreno
RAPA Boris
SCIAPICHETTI Angelo
TALE' Federico
TRAVERSINI Gino
URBINATI Fabio
VOLPINI Fabrizio
ZAFFIRI Sandro
ZURA PUNTARONI Luigi
- 2) di dare atto che nessuno dei medesimi consiglieri di cui al punto 1) si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità e delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti uffici della Giunta regionale per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I VICEPRESIDENTI

f.to Renato Claudio Minardi

f.to Marzia Malaigia